

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO E NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI O DI COLLAUDATORE

Le presenti norme integrano operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete, nonché il Codice Deontologico.

Le presenti norme sono state aggiornate in seduta di Consiglio con deliberazione del 27 giugno 2018, assunta con voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei Consiglieri nel numero previsto dall'ordinamento.

Le presenti norme entrano in vigore a partire dal 4 luglio 2018 e non hanno scadenza: ogni loro modificazione, integrazione o interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza qualificata dei Consiglieri.

Copia delle presenti norme sarà pubblicata sul sito dell'Ordine, e sarà inviata per conoscenza a tutti gli Enti ed organismi interessati che ne faranno richiesta.

TITOLO I

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLE COMMISSIONI PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO NELLA PROVINCIA DI MODENA

Art. 1 - Premessa.

Premesso che la selezione dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio avviene, ai sensi dell'art. 6 L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia", ovvero ogni Comune, attraverso il R.U.E., definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione stessa; l'iscritto comunque inserito in una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, è tenuto ad offrire il proprio contributo professionale e culturale esprimendo il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.

Art. 2 - Obblighi.

L'iscritto facente parte di una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (in seguito, per brevità, COAP) è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:

- a) informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina, precisando i termini del mandato;
- b) attenersi alle disposizioni e indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse e a tutela della dignità della categoria, nonché a quanto indicato nel Codice Deontologico;
- c) non accettare di essere riconfermato consecutivamente nello stesso incarico nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti, o di essere riconfermato più di una volta consecutiva nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti; ai fini di tale obbligo sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati. Sono fatti salvi i casi in cui l'iscritto sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico;
- d) partecipare alle riunioni inerenti le COAP Paesaggio, indette dall'Ordine per gli opportuni scambi di informazioni;
- e) alla scadenza del mandato, darne comunicazione all'Ordine mediante lettera;
- f) espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza, salvo dimissioni motivate da cause di forza maggiore.

Art. 3 - Criteri di comportamento.

L'iscritto facente parte di una COAP deve inoltre attenersi ai seguenti criteri di comportamento, ritenuti necessari all'efficace assolvimento del compito a cui è richiamato:

- a) svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno civile, teso alla salvaguardia degli interessi della comunità e alla dignità della categoria;
- b) non sottostare a qualsiasi forma di pressione;
- c) essere a conoscenza delle disposizioni nazionali, regionali e locali in materia urbanistica ed edilizia in particolare dei disposti normativi afferenti l'istituto, la composizione e il funzionamento della COAP;
- d) richiedere che i progetti siano sottoposti a preventiva e completa istruttoria secondo l'ordine di presentazione al protocollo, da parte di tecnici dell'Amministrazione che ne assumono la responsabilità;
- e) richiedere che gli elaborati grafici dei progetti siano particolareggiati, in scale grafiche tali da permettere una adeguata comprensione del progetto;
- f) richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;
- g) effettuare un rigoroso controllo delle competenze dei progettisti e segnalare immediatamente all'Ordine, per iscritto, gli eventuali casi controversi, chiedendone la verbalizzazione in seno alla Commissione;
- h) segnalare all'Ordine, per iscritto, i casi in cui ritenga si sia contravvenuto alle norme deontologiche.

Art. 4 - Durata del mandato.

L'iscritto, indipendentemente dalla procedura con cui è stato nominato, rimane in carica per la durata definita dall'Amministrazione, con le seguenti limitazioni:

- nei Comuni o forme associative di Comuni fino a 5.000 abitanti il mandato può essere rinnovato consecutivamente senza alcuna limitazione;
- nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva;
- nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti il mandato non può essere rinnovato consecutivamente.

Ai fini di tali limitazioni sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche gli iscritti che siano con questo associati.

Relativamente al numero di abitanti di Comuni o forme associative di Comuni, esso deve intendersi riferita alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, ricavata dai dati dell'anagrafe, così come riportata dall'Osservatorio demografico della Provincia di Modena.

Art. 5 - Inammissibilità e incompatibilità.

Non possono accettare la nomina in una COAP gli iscritti all'Ordine che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) siano membri dimissionari dalla precedente COAP nello stesso Comune o forma associativa di Comuni. Ai fini di tale divieto sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche gli iscritti che siano con questo associati;
- b) siano membri con mandato esaurito nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti, oppure con secondo mandato consecutivo esaurito nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti. Ai fini di tale divieto sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche gli iscritti che siano con questo associati;
- c) siano stati oggetto, nel corso degli ultimi 10 anni precedenti alla data di designazione,

- di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina;
- d) abbiano contravvenuto, nell'esercizio di un precedente mandato, ad uno o più articoli delle presenti norme;
 - e) non siano in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale all'Ordine;
 - f) non abbiano, espletato il mandato conferito loro in precedenza, salvo in caso di giustificati motivi; tale divieto ha la durata di 4 (quattro) anni dalla constatazione di inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina.

ART. 6 - Dimissioni.

Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga, per validi motivi, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine (specificandone le ragioni), oltreché all'Amministrazione, affinché possa provvedere con la massima sollecitudine alla designazione di un nuovo Commissario.

TITOLO II

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI O IN QUALITA' DI COLLAUDATORE

Premessa.

Il Consiglio dell'Ordine, considerato che la richiesta all'Ordine di nominativo/i o di terne di nominativi per commissioni giudicatrici o per collaudi sta diventando prassi per molti Enti, nell'ottica di consentire al più ampio numero di iscritti, fra quelli che risultano idonei su base curriculare, la possibilità di essere selezionati dai richiedenti per tali ruoli, in data 27/06/2018 ha integrato il presente Regolamento.

Art. 7 - Raccolta candidature e Criteri per la segnalazione di nominativi.

Il Consiglio dell'Ordine, nel caso ne venga fatta richiesta da parte di Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti, comunica agli iscritti la richiesta pervenuta, raccoglie i curricula inviati dagli iscritti, e trasmette il/i nominativo/i o la terna selezionata, salvo verifica dei requisiti di cui al successivo art. 10.

Una apposita Commissione, nominata di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine, composta da almeno 3 Consiglieri, e comunque in numero dispari, avrà il compito di individuare il/i nominativo/i o la terna; i criteri di selezione verranno di volta in volta individuati dalla Commissione anche in base alle specifiche della richiesta pervenuta.

Art. 8 - Requisiti per l'ammissibilità.

Possono essere accolte dall'Ordine e successivamente segnalate ai richiedenti, le candidature degli Iscritti che:

- abbiano un'anzianità di iscrizione all'Ordine di almeno 5 (cinque) anni - fatto salvo specifiche richieste di maggiore anzianità previste dalla normativa o dall'Ente richiedente;
- non siano stati nominati in Commissione giudicatrici o in qualità di collaudatori, a seguito di segnalazione dell'Ordine, nei quattro mesi precedenti l'invito alla candidatura;
- non abbiano un procedimento disciplinare in corso e non siano stati oggetto di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina nel corso degli ultimi 10 anni;
- siano in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale all'Ordine.

Art. 9 - Richiami al Codice Deontologico (art.16 – Partecipazioni a commissioni e giurie di concorso).

Nella partecipazione a commissioni e giurie di concorso l'iscritto, indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, oppure nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell'Ordine.

Dovrà inoltre:

- a) improntare le modalità con cui svolge il proprio ufficio a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.
- b) attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall'Art. 51 del Codice di Procedura Civile.
- c) qualora abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, astenersi dal concorrere alle medesime;
- d) qualora sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 10 - Obblighi.

L'iscritto nominato quale membro di Commissione giudicatrice o quale Collaudatore, a seguito di segnalazione dell'Ordine, deve:

- a) esprimere un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e della commissione giudicatrice, oltre alle eventuali risposte date ai quesiti dei partecipanti;
- b) segnalare al proprio Consiglio dell'Ordine e al C.N.A.P.P.C. le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da iscritti (siano essi concorrenti o componenti la giuria) o da altri membri della giuria;
- c) rifiutare incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita.

Art. 11 - Sanzioni.

Gli iscritti selezionati dall'Ente richiedente a seguito di segnalazione dell'Ordine, per commissione giudicatrice o per collaudo, che non provvedano a dare tempestiva comunicazione della nomina all'Ordine, saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione di nominativi e terne per un periodo di un anno a far data dalla nomina non comunicata.

Art. 12 - Dimissioni.

Il Commissario o il Collaudatore che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga, per validi motivi, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine (specificandone le ragioni), oltreché all'Ente richiedente, affinché possa, se richiesto, provvedere con la massima sollecitudine alla designazione di un sostituto.

TITOLO III NORME GENERALI

Art. 13 - Efficacia delle norme.

Le presenti norme vengono inviate alla Procura della Repubblica, a tutti gli Enti territoriali, e sono pubblicate sul sito web dell'Ordine. Dalla loro entrata in vigore annullano e sostituiscono tutte le precedenti norme.

Tutti gli iscritti all'Albo sono tenuti a rispettarle.

Gli inadempienti potranno essere segnalati al Consiglio di Disciplina e soggetti ai provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 45 del Regolamento di cui al R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537.